

Affidamento in concessione ventennale della gestione dell'Aeroporto "Corrado Baccarini" di Grosseto alla Società Esercizio Aeroporto Maremma S.p.A. (S.E.A.M. S.p.A.), ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali minori".

## IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto il Codice della Navigazione, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;
- Visto il Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali minori" edizione 1 del 18 novembre 2014 e successive modificazioni, di seguito "Regolamento", e in modo particolare la disposizione dell'articolo 7, già presente nella prima versione del Regolamento, la quale prevede che l'ENAC può procedere all'affidamento diretto dell'aeroporto in favore del gestore parziale già autorizzato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, che abbia presentato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento, istanza di affidamento in concessione, con contestuale rinuncia alla eventuale richiesta di concessione di gestione totale formulata ai sensi del decreto ministeriale n. 521/1997;
- Visto il decreto interdirettoriale del 5 aprile 2004 n. 001 che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/1997, ha assegnato in uso gratuito all'ENAC i beni del demanio aeroportuale civile dell'Aeroporto "Corrado Baccarini" di Grosseto, costituiti dal piazzale sosta aeromobili civili, dall'aerostazione passeggeri, dal parcheggio auto e da altri edifici accessori, separati dall'Aeroporto militare di Grosseto aperto al traffico civile, costituente una Main Operatig Base dell'Aeronautica militare;
- Vista l'istanza del 31 dicembre 1998 con la quale la Società Esercizio Aeroporto Maremma S.p.A., di seguito S.E.A.M., già gestore parziale e precario dell'aeroporto civile di Grosseto, autorizzato, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 67/1997, con decreto del Direttore generale dell'ENAC n. 46 dell'11 dicembre 2000, ha richiesto l'affidamento in concessione della gestione totale dello scalo civile di Grosseto, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997;
- Vista la nota n.102 del 22 maggio 2015 con la quale la società S.E.A.M., in ragione del potenziale interesse per l'affidamento dello scalo per la gestione dell'aviazione generale e il termine dei sei mesi disposto dall'art.7 del Regolamento stesso per la presentazione dell'istanza, aveva ritenuto opportuno attivarsi in via cautelativa chiedendo all'ENAC di considerare la nota stessa come interruttiva dei termini del Regolamento, pur essendo in corso il suddetto procedimento di affidamento della concessione della gestione totale dello scalo;

- Vista la convenzione dell'8 novembre 2018 tra l'ENAC e la S.E.A.M. S.p.A. diretta a regolare il rapporto concessorio per la gestione totale dell'Aeroporto di Grosseto, sottoscritta all'esito positivo dell'attività istruttoria svolta dall'ENAC, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC del 9 maggio 2013 e della successiva autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti, la cui approvazione era subordinata all'adozione del decreto interministeriale di affidamento della concessione della gestione totale, ai sensi dell'art. 704 del Codice della navigazione;
- Visto il decreto interministeriale n. 4558 del 5 agosto 2024 con il quale è stato disposto il rigetto della citata istanza del 31 dicembre 1998 della S.E.A.M. diretta al rilascio della concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Grosseto, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 521/1997, tenuto conto del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito del quesito posto in ordine alla natura del termine del 31 dicembre 2012, di cui all'art. 3, co. 2, del decreto legislativo 96/2005, entro il quale i procedimenti per l'affidamento in concessione di gestione totale degli aeroporti, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, avrebbero dovuto essere conclusi;
- Vista la nota n. 140 del 24 luglio 2024 con la quale S.E.A.M., rivalutate le prospettive di sviluppo dello scalo di prevalente interesse per l'aviazione generale, in considerazione sia dell'analisi dei flussi di traffico gestiti nel corso degli ultimi anni sia dei limiti imposti dall'Aeronautica Militare allo sviluppo del traffico commerciale, ha chiesto di voler ritenere valida l'istanza di interruzione dei termini presentata con la citata nota del 22 maggio 2015 per l'affidamento in concessione della gestione dell'aeroporto di Grosseto limitatamente all'attività di aviazione generale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, formulando nel contempo motivata istanza di rimessione nei termini, di affidamento in concessione dell'aeroporto per l'aviazione generale, nonché l'impegno a rinunciare ad ogni contenzioso già sorto o che potrebbe sorgere relativamente all'affidamento della concessione per la gestione totale, al risarcimento danni e ad ogni altra pretesa accessoria;
- Vista la nota del Direttore Generale n. 112270 del 12 settembre 2024, con la quale sono state esposte al Consiglio di Amministrazione dell'Ente le ragioni per le quali si ritiene accoglibile la citata istanza di remissione nei termini della S.E.A.M. e di affidamento diretto dell'Aeroporto di Grosseto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, tenuto anche conto che tale disposizione non prevede termini per la conclusione dei procedimenti per l'affidamento diretto in favore del gestore parziale già autorizzato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41, adottata nel corso della seduta del 27 settembre 2024, con la quale è stato approvato l'affidamento diretto alla società S.E.A.M della gestione dell'Aeroporto di Grosseto per l'aviazione generale, nonché dato l'incarico al Direttore generale di sottoscrivere la relativa convenzione tra l'ENAC e la citata società;
- Vista la nota n. n. 174 del 14 ottobre 2024 con la quale la società S.E.A.M. ha prodotto la richiesta documentazione riguardante la dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi e di carattere economico/organizzativo necessari a garantire l'operatività in sicurezza dell'aeroporto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento;

- Vista la relazione istruttoria prot. N. 156711 del 25 ottobre 2024 con esito favorevole sulle verifiche svolte sul possesso da parte della società S.E.A.M. dei citati requisiti soggettivi e di carattere economico/organizzativo richiesti dal Regolamento;
- Vista la convenzione del 30 ottobre 2024 con prot. ENAC n. 159480 sottoscritta tra l'ENAC e la società S.E.A.M. per l'affidamento in concessione e la gestione degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali di pertinenza presenti nell'Aeroporto militare aperto al traffico civile di Grosseto per la durata di venti anni, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ENAC "Affidamento aeroporti demaniali minori";
- Considerato che l'anzidetta convenzione reca l'espressa rinuncia da parte della società S.E.A.M. ad ogni contenzioso già sorto o che potrebbe sorgere relativamente all'affidamento della concessione per la gestione totale, al risarcimento danni e ad ogni altra pretesa accessoria;
- Considerata la richiamata valutazione favorevole di cui alla citata delibera del CDA sulla sussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza di affidamento diretto in concessione dell'Aeroporto "Corrado Baccarini" di Grosseto in favore della società S.E.A.M., ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- Considerato l'esito favorevole recato dalla citata relazione istruttoria sul possesso da parte della società S.E.A.M. dei citati requisiti soggettivi e di carattere economico/organizzativo richiesti dal Regolamento;

## DISPONE

### Art. 1

1. L'Aeroporto "Corrado Baccarini" di Grosseto è affidato in concessione alla Società Esercizio Aeroporto Maremma S.p.A. (S.E.A.M.), ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ENAC "Affidamento Aeroporti demaniali minori" edizione 1 del 18 novembre 2014 e successive modificazioni, per la durata di anni venti decorrenti dalla data del presente provvedimento.
2. Il rapporto concessorio di cui al comma 1 è disciplinato dalla Convenzione di cui in premessa stipulata tra l'ENAC e la società S.E.A.M., in data 30 ottobre 2024, con prot. ENAC n. 159480 i cui effetti decorrono dalla data del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

EG/CEI